

**società - di capitali - società a responsabilità limitata - organi sociali - amministrazione
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2320 del 03/02/2014**

Atto estraneo all'oggetto sociale - Validità - Condizioni - Autorizzazione assembleare - Sufficienza - Limiti - Opponibilità dell'atto alla società - Fattispecie in tema di fideiussione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2320 del 03/02/2014

Nel regime anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ancorché l'oggetto sociale costituisca l'ambito dell'attività programmata dai soci nell'intrapresa comune, l'organo amministrativo può efficacemente porre in essere un atto che non risulti direttamente volto a perseguire quel programma, purché sussista una deliberazione espressa in tal senso dell'assemblea - sebbene non assunta necessariamente con l'unanimità dei consensi di tutti i soci, ma con le maggioranze dell'assemblea ordinaria, e salvo il diritto dei soci assenti o dissenzianti e degli altri legittimati attivi ad impugnarla -, onde l'atto in questione impegna la società e resta ad essa opponibile. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale, pur in presenza della deliberazione assembleare autorizzativa, aveva negato l'ammissione al passivo del credito fondato sulla fideiussione prestata da una società a responsabilità limitata fallita, composta da due soci fra di loro fratelli, in favore del socio quasi totalitario e rappresentata dal suo amministratore, nonché socio minoritario).

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2320 del 03/02/2014